

Gli Enti locali - secondo detta bozza di accordo - sosterebbero l'impegno a fornire idonei mezzi per un'assistenza di tipo socio-psico-pedagogica, sanitaria e sociale domiciliare, adeguando le attrezzature dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociale ed organizzando le attività ultrascolastiche in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.

Alle unità scolastiche è affidata la responsabilità delle osservazioni e della segnalazione precoce degli alunni portatori di handicap; della ottimizzazione dell'uso delle risorse del personale docente, non docente ausiliario e di assistenza assegnato ad ogni istituto.

Si rappresenta infine che, al momento, all'iniziativa in parola hanno aderito i Comuni di Cremona, Crema, Casalmaggiore e Soresina.

IL PREFETTO
(Desideri)

sc/BB

BB

Prefettura di Roma

Prot. n. 4256/3766/92/Gab.

Roma, 19 luglio 1995

Serv. Aff. Soc.

(Rif. Circ. n. 4/95 Prot. n. 99/3647
del 20.2.1995)AL MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione Generale Servizi Civili
Servizio Assistenza Economica alle
Categorie Protette

- ROMA -

OGGETTO: L. 5.2.1992 n. 104 Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

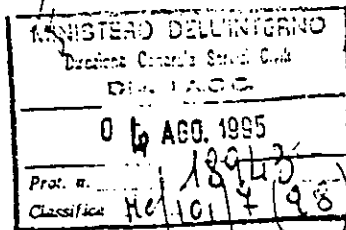
Si fa riferimento alla ministeriale n. 95/3647 del 20.2.1995
concernente l'oggetto.

Al riguardo si rammenta che presso questa Prefettura opera
il Comitato Metropolitano della Pubblica Amministrazione i cui compiti
sono stabiliti dall'art. 18 della Legge n. 21/91 e consistono
nell'attività di progettazione e sperimentazione innovativa tesa
all'ammodernamento e alla razionalizzazione delle strutture pubbliche
per migliorare l'efficienza dell'azione amministrativa.

Ciò premesso si assicura che, in base alle generali
attribuzioni dello scrivente, sarà messo in atto ogni intervento di
stimolo e coordinamento dell'attività delle strutture interessate alla
gestione della legge in argomento anche promuovendo il più ampio ricorso
agli strumenti configurati dalla Legge 241/90 cui codesto Ministero si è
riferito.

IL PREFETTO
(Vitiello)

MCA/gs



*Prefettura di Pordenone*

Pordenone, 13 giugno 1995

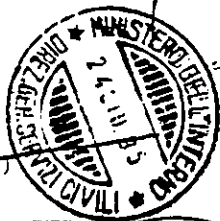
Prot. N.° 11908/336 Dir. Gab.

Allegati

Disposta al Foglio del 20.2.1995

Dir. L. N.° 95/3647

Mc/101/7(28)



MINISTERO dell'INTERNO

Dir. ne Gen. le dei Servizi

Civili - Serv. Ass. Econo-
mica alle Categorie Protette

R O M A

OGGETTO Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Con riferimento alla circolare sopradistinta, concernente l'oggetto, si comunica che questo Ufficio ha organizzato, al fine di verificare la programmazione e l'offerta dei servizi in materia di handicap, un incontro con gli enti pubblici e privati che, nell'ambito di questa provincia, si occupano di prevenzione, riabilitazione e integrazione delle persone handicappate.

In particolare, è stato verificato lo stato di attuazione degli accordi di programma, di cui alla legge 8.6.1990, n. 142 (art. 27), con specifico riferimento all'integrazione scolastica dei portatori di handicap.

A tale riguardo, va evidenziato come, nella Provincia di Pordenone è stato stipulato un accordo di programma tra le seguenti istituzioni:

- Provincia di Pordenone;
- Provveditorato agli Studi di Pordenone;
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale";
- Comuni, nel cui territorio esistano le istituzioni scolastiche e formative per l'integrazione post-scuola dell'obbligo.

Alla realizzazione di tale accordo, inoltre, concorrono anche le Associazioni rappresentative dei disabili operanti in varie zone del territorio provinciale, le Associazioni del mondo del lavoro e le Associazioni o gruppi di volontariato, riconosciuti sulla base della legge quadro n. 266 dell'11.8.1991.

A livello regionale, la Direzione dell'Assistenza Sociale ha predisposto un accordo di programma, attualmente in fase di sottoscrizione, tra le seguenti istituzioni:

- Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

./.

- Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine;
- Comuni della Provincia di Trieste;
- CPAR (Consorzio Provinciale Assistenza e Riabilitazione) di Gradisca (GO);
- CPAS (Consorzio Provinciale Assistenza Specializzata) di Pordenone;
- CAMPP (Consorzio per Assistenza Medico Psicopedagogica) di Udine;
- Aziende per i Servizi Sanitari della Regione;
- Ufficio Scolastico Regionale.

Dai dati in possesso di questo Ufficio e da quanto emerso nel corso del precitato incontro, si riscontra che nell'ambito di questa Provincia l'organizzazione e la tipologia dei servizi offerti alle persone handicappate può essere definita senz'altro adeguata, in quanto la politica d'intervento segna delle direttive che tendono al superamento della visione assistenzialistica del "problema handicap", mirando, nel contempo, alla rimozione delle condizioni che impediscono ai ragazzi disabili un corretto sviluppo individuale ed una buona integrazione nella vita della collettività.

Va inoltre precisato che pur essendovi - come detto - una situazione di effettiva concretezza e determinazione nel campo dei servizi rivolti ai portatori di handicap, si evidenziano anche delle lacune che possono essere così schematizzate:

- qualche carenza della locale Azienda per i Servizi Sanitari, rispetto alle competenze definite dalle leggi di riferimento;
- presenza di soggetti pubblici e privati che erogano servizi talvolta non coordinati;
- problematica inerente gli sviluppi del Consorzio per l'Assistenza specializzata di Pordenone, quale organismo da sciogliere o da rivedere ai sensi della legge 142/1990.

Per quanto concerne il dato quantitativo circa la presenza di studenti disabili nelle varie scuole del pordenonese, va detto che l'analisi specifica della rilevanza dell'handicap nel contesto scolastico di questa provincia (anno di riferimento 1994/95) ha evidenziato i seguenti dati:

Scuola Materna Statale

- | | | |
|--|----|------------------|
| - Numero totale sezioni funzionanti | n. | 119 |
| - Numero totale sezioni con presenza di alunni in "situazione di handicap certificate" (si fa presente che in questo ambito territoriale le agenzie autorizzate alla certificazione dell'handicap sono il Consorzio per l'Assistenza Specializzata di Pordenone e l'Associazione "La Nostra Famiglia" di San Vito al Tagliamento). | n. | 30 |
| - Numero totale alunni frequentanti in "situazione di handicap certificata" | n. | 31 pari al 1,18% |
| - Posti per "attività di sostegno" attivati | n. | 13 |
| - ricoperti da docenti specializzati, di ruolo | n. | 10 |
| - ricoperti da docenti specializzati, non di ruolo | n. | 3 |

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Scuola Elementare Statale

- Numero totale classi funzionanti	n.	726
- Numero totale classi con presenza di alunni in "situazione di handicap certificata"	n.	150
- Numero totale alunni frequentanti	n.	10.938
- Alunni in "situazione di handicap certificata"	n.	169 pari al 1,54%
- Posti per "attività di sostegno" attivati	n.	64
- ricoperti da docenti specializzati, di ruolo	n.	49
- ricoperti da docenti specializzati, non di ruolo	n.	15

Scuola Elementare (non statale) istituita presso "La Nostra Famiglia" di San Vito al Tagliamento

- Numero alunni handicappati (se sommati ai 169 delle scuole elementari statali si ricava un numero totale di 224 alunni handicappati pari al 2,04%)	n.	55
- Docenti incaricati	n.	24

Scuola Media Statale dell'obbligo

- Numero totale classi funzionanti	n.	388
- Numero totale classi con presenza di alunni in "situazione di handicap certificata"	n.	174
- Numero totale alunni frequentanti	n.	7.328
- Numero totale alunni frequentanti in "situazione di handicap certificata"	n.	186 pari al 2,53%
- Posti cattedra attivati per "attività di sostegno" attivati	n.	72
- ricoperti da docenti specializzati, di ruolo	n.	47
- ricoperti da docenti specializzati, non di ruolo	n.	6
- ricoperti da docenti non specializzati, di ruolo	n.	6
- ricoperti da docenti non specializzati, non di ruolo	n.	13

Scuola Secondaria di Secondo Grado

- Numero degli alunni iscritti e frequentanti le scuole secondarie superiori statali, suddivisi per classi, con l'indicazione del numero degli alunni handicappati iscritti.						
- Classe I	numero totale alunni	2.520	di cui handicappati	10		
- Classe II	"	"	"	4		
- Classe III	"	"	"	6		
- Classe IV	"	"	"	4		
- Classe V	"	"	"	2		
Totali		11.398		26	pari allo	0,22%

Per quanto concerne l'esame delle condizioni di disabilità di giovani handicappati inseriti all'interno delle scuole della provincia, va evidenziato come la quasi totalità degli stessi presenti minora

zioni prevalentemente di carattere psichico.

Dai dati in possesso a questo Ufficio, ottenuti grazie alla collaborazione delle varie Istituzioni, Enti ed Associazioni che operano nel settore dell'handicap è emerso che le iscrizioni degli alunni in "situazione di handicap certificata" subiscono un brusco ridimensionamento nel passaggio dalla Scuola media dell'obbligo alla Scuola Media Superiore.

Ciò in quanto risulta ancora difficoltoso un pieno inserimento dei disabili (soprattutto portatori di handicap psichici) nel contesto scolastico della media superiore.

Inoltre, si evidenzia, in generale una diffusa difficoltà per i portatori di handicap ad accedere (nonostante siano attive in provincia le apposite strutture) ai corsi di formazione professionale ovvero, anche dopo la frequenza di questi ultimi, ad inserirsi nel mondo del lavoro.

Va detto, infine, che diversi ragazzi con difficoltà di apprendimento (non rientranti nella definizione specifica di portatori di handicap certificato) sono "costretti" ad uscire precocemente dalla scuola per evidenti difficoltà di apprendimento ed inserimento scolastico. A tale particolare situazione si va affiancando, sempre più frequentemente negli ultimi anni, la presenza di minori affetti da disturbi della personalità, per i quali - da parte delle famiglie ovvero delle istituzioni scolastiche - vengono richieste apposite consulenze terapeutiche.

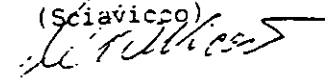
In considerazione di quanto detto, si sottolinea nuovamente come nell'ambito di questa Provincia l'applicazione della legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale delle persone handicappate, possa definirsi soddisfacente.

Tale risultato è stato conseguito anche grazie alla stipula dell'accordo di programma, definito tra le varie istituzioni e associazioni che si occupano del problema.

Detto accordo, attivato in seguito all'intervento dell'Amministrazione Provinciale, ha contribuito alla verifica congiunta dei progetti educativi e riabilitativi attuati, nonché all'integrazione delle attività scolastiche ed extrascolastiche, assicurando nel contempo il coordinamento degli interventi medesimi e la previsione dei tempi e dei finanziamenti necessari alla loro realizzazione.

In conclusione, va anche riconosciuto che l'organizzazione di un efficace progetto nel campo dell'handicap, non necessita solo ed esclusivamente di una adeguata rete di servizi specialistici, ma deve scaturire soprattutto dalla promozione di una cultura, all'interno della comunità, che riconosca alle stesse persone handicappate una propria identità, propri diritti, progetti e speranze.

IL PREFETTO
(Sciavico)





Prefettura di Pesaro e Urbino

Pesaro, 15 maggio 1995

Prot. N.° 467/95/12.B Div. Gab.

Allegati 1

Risposta al Fido del 20/2/95

Div. *Leg.* N.° 95/3647
MC/101/7(28)
circ. n. 4/95

AL MINISTERO DELL'INTERNO

Direz. Gen.le dei Servizi Civili

Serv. Assistenza Economica alle Categorie
Protette

ROMA

OGGETTO L. 5/2/1992, n. 104. Legge-quadro per l'assistenza, l'integra-
zione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Con riferimento alla nota sopradistinta, concernente l'oggetto, si informa che ai sensi dell'art. 13 legge 104/92 e dell'art. 27 legge 142/90, nell'ambito di questa provincia è stato redatto un "accordo di programma per l'integrazione di soggetti portatori di handicap" predisposto da un apposito gruppo di lavoro interistituzionale istituito presso il locale Provveditorato agli Studi.

L'accordo in questione ha la funzione di coordinare gli interventi delle Istituzioni e degli Enti, che collaborano all'attuazione della migliore interazione scolastica e sociale di tutti gli alunni (scuola, associazioni delle famiglie, U.S.L., Ente Locale, ecc...) e di promuovere un'azione efficace e coordinata degli interventi e delle risorse attivate dai diversi Enti protagonisti dell'accordo stesso, per meglio assicurare il pieno rispetto dei diritti della persona con handicap.

Per il perseguimento di tale obiettivo, i soggetti interistituzionali interessati agiranno con la necessaria flessibilità, favorendo un'azione omogenea attraverso strumenti operativi concordati, tesi ad ottimizzare le relazioni fra gli Enti.

Il documento in parola, che ad ogni buon fine si allega in copia, è stato poi trasmesso ai Sindaci ed ai Direttori Generali delle UU.SS.LL. della Provincia per l'esame e l'eventuale sottoscrizione.

Alla data odierna risulta che abbiano aderito al succitato accordo 53 Comuni su 67.

MINISTERO DELL'INTERNO	
Direz. Gen.le dei Servizi Civili	
- 5 GIU 1995	
Prot. n.	19.558
Classif. n.	MC/101/7(28)



In considerazione dell'alto valore civile e della funzione sociale che l'iniziativa suesposta riveste, sia per le istituzioni che per i soggetti disabili, lo scrivente non ha mancato di sollecitare le Amministrazioni che non hanno ancora aderito al programma.

IL PREFETTO
(Valente)



ACCORDO DI PROGRAMMA

PER L'INTEGRAZIONE DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

- 1 -Fra i - Comuni di _____
- 2 -Amministrazione Provinciale di Pesaro - Urbino
- 3 -Provveditorato agli Studi di Pesaro e Urbino
- 4 -UU.SS.LL. n.° _____

L'anno millenovecentonovanta_____addì_____presso
la sede dell'Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino

PREMESSO

che per la realizzazione delle finalità indicate nel programma si rendono necessari collegamenti operativi, concordati fra gli Enti e le Istituzioni firmatari del presente accordo, di risorse plurime loro istituzionalmente attribuite, attivate in particolari competenze diverse (pedagogiche, didattiche, sanitarie, sociali.....) che concorreranno ognuna per la sua parte, in modo unitario, al raggiungimento di un più alto livello di integrazione scolastica, lavorativa e sociale di tutte le persone in difficoltà;

VISTI

- La Legge n°67 del 18 marzo 1993;
- La Legge quadro n°104/92 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- Il Decreto Interministeriale 9 luglio 1992 applicativo dell'art. 13 Legge sopraricordata n°104/92 sui criteri per la stipula degli accordi di programma;
- Le Leggi della Regione Marche n°18 del 1992, n°43/1988, n°42/92;
- Il D.P.R. del 24/02/1994 G.U. del 15 aprile 1994;
- La Legge 142 del 1990;

PRESO ATTO

che i sottoindicati Enti con i provvedimenti a fianco indicati, esecutivi ai sensi di legge, hanno approvato l'Accordo di programma sottodescritto, autorizzando a sottoscriverlo:

il Presidente della Provincia o suo delegato, il Provveditore agli Studi o suo delegato; i Sindaci dei Comuni o loro delegati, i Commissari straordinari delle UU.SS.LL. o loro delegati;

- Provincia di Pesaro e Urbino - delibera consiliare n°___ del___
- Provveditorato agli Studi di Pesaro e Urbino - decreto Provveditore n°___ del___;

- Comune di_____ delibera consiliare n°___ del___;

- Comune di_____ delibera consiliare n°___ del___;

OMISSIS (seguono altri Comuni aderenti)

- U.S.L. n°___ della Regione Marche - delibera Commissario straordinario n°___ del___;

OMISSIS (seguono le altre UU.SS.LL. aderenti).

Tutto ciò premesso fra gli Enti sopra indicati, su richiesta del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino,

SI CONVIENE E SI STIPULA

assumendo l'impegno di realizzarlo ciascuno per la sua parte nei modi sottospecificati, il presente Accordo di Programma unitamente agli allegati A, B e C, che fanno parte integrante dell'Accordo stesso.

1 - Preliminari

Si è convenuto di porre alla base del presente Accordo alcuni

Principi di integrazione, che orientano le scelte e l'azione da condurre nelle varie situazioni;

Il percorso, tracciato finora dalla normativa sull'integrazione scolastica e finalizzato alla migliore scolarizzazione degli alunni in difficoltà, inizia con la stipula dell'accordo di programma (art.13 Legge 104/92), continua con la stesura del profilo dinamico funzionale comprendente la diagnosi funzionale (art. 12 Legge 104/92) e con la stesura del P.E.I. (piano educativo individuale - C.M. 258/83 e C.M. 250/85), per arrivare alla programmazione educativo-didattica individualizzata (artt. 2 e 7 legge 517/77; art. 5 legge 148/90; CC.MM. sopracitate).

L'Accordo di programma coordina gli interventi delle Istituzioni e degli Enti, che collaborano all'attuazione della migliore integrazione scolastica e sociale di tutti gli alunni (scuola, associazioni delle famiglie, U.S.L., Ente Locale, ecc...) e promuove un'azione efficace e coordinata degli interventi e delle risorse attivate dai diversi Enti protagonisti dell'Accordo stesso, per meglio assicurare il pieno rispetto e i diritti della persona con handicap.

Si ribadisce l'importanza di un lavoro congiunto, nel rispetto del proprio ruolo, per non perpetuare frantumazioni fra le diverse competenze e rigide schematizzazioni onde "predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata" (art. 1, C.d, legge Quadro 104/92).

Si auspica, perchè tale obiettivo sia realmente perseguito, che i Soggetti Interistituzionali interessati agiscano con la necessaria flessibilità, favorendo un'azione omogenea attraverso strumenti operativi concordati, tesi ad ottimizzare le relazioni fra gli Enti.

In riferimento all'Accordo di Programma è opportuno rilevare che l'attuale stesura per punti differenziati a seconda delle competenze sia da ritenersi una linea d'indirizzo di facile lettura e non vada intesa come una rigida separazione di ruoli, che altrimenti potrebbe penalizzare il cammino della persona handicappata verso l'integrazione.

Il profilo dinamico è lo strumento della conoscenza più approfondita dell'alunno e delle situazioni nelle quali viene a trovarsi.

Il piano educativo individuale (P.E.I.), detto anche personalizzato (P.E.P.), coordina gli interventi delle Istituzioni degli Enti a favore della possibile e migliore scolarizzazione e convivenza sociale di un alunno in difficoltà.

La programmazione educativo-didattica individualizzata è il contributo della scuola al P.E.I. sopradetto.

Questo percorso così articolato risulta essere assai impegnativo e complesso per vari motivi:

- 1) introduce innanzitutto alcuni elementi di novità: vedi la stipula dell'Accordo di programma, assai diverso nella sostanza dalle "intese" precedentemente tentate, vedi il profilo dinamico funzionale, che sostituisce le relazioni finora fatte da più parti sugli alunni, vedi il P.E.I. come armonizzazione di tutti gli interventi a favore di un solo alunno.
- 2) ribadisce indicazioni che, pur essendo state fornite molto tempo fa, non hanno trovato diffusa applicazione nella scuola e nella collaborazione da essa richiesta ad altre Istituzioni e ad altri Enti (soprattutto per ciò che concerne un organico e fattivo P.E.I.).
- 3) chiama la professionalità dei docenti ad un notevole salto di qualità, rispetto alla tradizione ed alla prassi affermate nella scuola, con la richiesta della programmazione didattica individualizzata. Infatti tuttora è molto diffuso, ed in certi casi l'unica soluzione possibile, l'insegnamento "corale" ed unico, rivolto all'intero gruppo degli alunni che formano la classe: insegnamento che può essere regolato con il tradizionale piano di lavoro dell'insegnante.

Alle difficoltà profonde incontrate nell'attuare queste "novità" appena sommariamente accennate più sopra, si aggiunge anche quella, apparentemente secondaria ma al contrario sottilmente efficace, della mancanza di una indicazione-guida pratica ed operativa che chiarisca, fino a mostrarne la fattibilità, la successione degli adempimenti e dei contenuti, attraverso i quali realizzare quanto è previsto dalla normativa.

Si consiglia di adottare gli allegati A e B, peraltro pubblicati sulla G.U.-serie speciale- n°87 del 15/4/94, e l'allegato C:

- 1) per la stesura della certificazione diagnostica clinica e la diagnosi funzionale l'allegato A;
 - 2) per il profilo dinamico funzionale l'allegato B;
 - 3) per la stesura del P.E.I. il modello illustrato nell'alleg. C;
- che pertanto diventano parte integrante del presente Accordo.

**2. DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI COLLEGAMENTO FRA I PROGRAMMI
EDUCATIVI - RIABILITATIVI E DI SOCIALIZZAZIONE
(art. 13, comma 1 L.104/92)**

L'Amministrazione Comunale

- 2.1 - Per quanto concerne il riconoscimento dell'alunno come persona in situazione di handicap prende atto della documentazione espressa dagli operatori della U.S.L...
- 2.2 - Il Comune, in relazione alla situazione di gravità documentata, provvede all'assistenza mediante operatori per l'autonomia e la comunicazione (tramite personale dipendente, personale a convenzione, obiettori di coscienza, volontari) in ogni ordine di scuola e per ogni tipo di handicap. Inoltre, in relazione alle proprie risorse e possibilità, destina personale educativo onde promuovere una globale integrazione dei soggetti portatori di handicap.

- 2.3 - Per quanto concerne il Profilo Dinamico Funzionale il Comune partecipa e collabora alla realizzazione del P.D.F. in relazione alle proprie disponibilità di personale specializzato.
- 2.4 - Per quanto concerne il Piano Educativo Individualizzato il Comune partecipa e collabora alla realizzazione del P.E.I., idem come per il punto 2.3.

L'Amministrazione provinciale

- 2.5 - Per quanto concerne il riconoscimento dell'alunno come persona in situazione di handicap, l'Amministrazione provinciale prende atto dell'aggiornamento della certificazione al momento del passaggio dalla scuola dell'obbligo alla formazione professionale.
- 2.6 - Per quanto concerne la Diagnosi Funzionale, l'Amministrazione provinciale garantisce agli studenti non vedenti e non udenti quanto segue:
- a) l'assistenza domiciliare per motivi scolastici;
 - b) il sostegno economico per lo svolgimento di attività integrative ed extrascolastiche;
 - c) gli strumenti e sussidi didattici utili all'apprendimento
 - d) (ai soli non vedenti) la trascrizione dei testi in braille e altro materiale specifico;
 - e) la formazione professionale ed il pagamento delle rette, anche nel caso che il proseguimento degli studi o la qualificazione professionale avvengano in località al di fuori del territorio provinciale.
- Inoltre, l'Amministrazione provinciale interviene nell'ambito dei corsi di formazione professionale, ove provvede direttamente ad eventuali insegnanti di sostegno.
- 2.7 - Relativamente al Profilo Dinamico Funzionale la Provincia partecipa alla stesura dell'ultimo P.D.F. prima del passaggio del soggetto con handicap dalla scuola dell'obbligo alla scuola professionale, in relazione alle proprie disponibilità di personale specializzato.
- 2.8 - Relativamente ai Piani Educativi individualizzati, la Provincia partecipa e collabora alla realizzazione del P..E.I. su richiesta della scuola, idem come per il punto 2.7.

Il Provveditorato agli Studi

- 2.9 - Relativamente al riconoscimento dell'alunno come persona in situazione di handicap, la scuola prende atto della documentazione specialistica espressa dagli operatori della U.S.L.;
- 2.10 - Relativamente alla Diagnosi Funzionale, la scuola provvede alla nomina di docenti di sostegno e, là dove necessario e documentato, attua eccezionalmente il rapporto 1/1 (in riferimento alla legge 517/77 e Legge 270/82).

- 2.11 - Relativamente al Profilo Dinamico Funzionale, la scuola collabora alla stesura del P.D.F. con gli operatori della U.S.L., le famiglie dei soggetti interessati e l'eventuale operatore comunale che segue il soggetto con handicap.
- 2.12- Relativamente al Piano Educativo Individualizzato, la scuola provvede alla stesura del P.E.I. con la progettazione educativa e didattica individualizzata necessaria a promuovere l'integrazione dell'alunno con handicap.

L'Unità Sanitaria Locale

- 2.13- Relativamente al riconoscimento dell'alunno come persona in situazione di handicap, la U.S.L. compila adeguata certificazione diagnostico-clinica (per i casi che i genitori le affidano) con indicazioni del livello di gravità del deficit sulla base della quale il Provveditorato assegnerà il sostegno. Per i casi affidati ad altri specialisti, per l'applicazione di metodiche speciali e particolari, gli stessi specialisti e l'equipe esprimono un avvallo della documentazione diagnostica con richiesta di sostegno.
- 2.14- Relativamente alla Diagnosi Funzionale, l'U.S.L. compila il Protocollo di D.F. per soggetti che ha in carico indicando le situazioni eccezionali di permanente gravità che necessitano di sostegno con deroga, onde attuare il rapporto 1/1 in riferimento alla Legge 517/77. Per i casi affidati ad altri specialisti si regolerà come per la certificazione diagnostico-clinica.
- 2.15- Relativamente al Profilo Dinamico Funzionale la U.S.L. collabora e partecipa alla stesura dello stesso.
- 2.16- Relativamente al Piano Educativo Individualizzato la U.S.L. partecipa e collabora alla sua elaborazione e ne verifica, insieme al Gruppo di Lavoro istituito presso il Provveditorato agli Studi, i risultati conseguiti, mediante periodici incontri concordati con la scuola, compatibilmente alla disponibilità di personale.

3. ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' EDUCATIVA E DIDATTICA SECONDO IL CRITERIO DELLA FLESSIBILITA' (art. 14 comma 1 lett.b L.104/92)
--

- 3.1 - Il Comune singolo o associato garantisce l'utilizzo e la funzionalità di mezzi di trasporto, attrezzature, strutture, servizi e quanto sia di sua competenza per una fattiva integrazione.
- 3.2 - L'Amministrazione provinciale assicura attrezzature servizi e strutture per favorire l'integrazione per quanto riguarda i corsi di formazione e le categorie delle persone minorate della vista e dell'udito.

- 3.3 - Il Provveditorato agli Studi, in collaborazione con gli altri Enti firmatari del presente Accordo, organizza le condizioni migliori per favorire in modo proficuo la realizzazione di attività inter-extra-parascolastiche, anche attraverso un utilizzo flessibile del personale, nel rispetto del principio di continuità come da C.M.258/83.
- 3.4 - L' U.S.L. collabora alla realizzazione delle attività organizzate dalla scuola.

4. INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE SCOLASTICA
(art. 13 comma 1 lettera a; art. 5 L.104/92)

- 4.1 - Il Comune collabora, per quanto di sua competenza, con la scuola per le modalità di attuazione del progetto educativo sperimentale o innovativo approvato dall'istituzione scolastica.
- 4.2 - L'Amministrazione provinciale assume gli stessi impegni del Comune per quanto di sua competenza (persone minorate della vista e dell'udito e studenti dei corsi di formazione professionale).
- 4.3 - Il Provveditorato agli Studi, dopo aver individuato le aree di intervento, fa richiesta di sperimentazione e innovazione, seguendo l'iter stabilito dal D.P.R. 419/74 e Legge 270/82 per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel P.E.I..
- 4.4 - L' U.S.L. collabora fattivamente per quanto richiesto e di sua competenza.

5. CONTINUITA' EDUCATIVA E DIDATTICA FRA I DIVERSI GRADI DI SCUOLA.

(art.14 comma 1, lettera c L.104/92)

- 5.1 - Il Comune collabora, su richiesta della scuola e là dove esistono scuole materne comunali, cura le comunicazioni e la programmazione degli interventi di passaggio tra la materna e le elementari.
- 5.2 - L'Amministrazione provinciale collabora su richiesta della scuola e favorisce il passaggio dalla scuola dell'obbligo ai corsi di formazione professionale.
- 5.3 - La scuola concorda e cura il coordinamento degli interventi di comunicazione, programmazione e collaborazione fra i docenti dei vari ordini di scuola, in previsione della transizione dei soggetti con handicap tra i diversi gradi di scuola anche in ottemperanza al principio di continuità, come da C.M. 258/83.